

n. 12352/2018 v.g.



**Tribunale di Roma**

**Ufficio del Giudice del registro delle imprese tenuto dalla  
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma**

Il giudice del registro delle imprese, in persona del magistrato dott. Guido Romano,

vista la nota trasmessa dall'ufficio avente ad oggetto «Orem di Andrea e C. sas (REA n. Richiesta avvio procedimento ai sensi dell'art. 2191 c.c.»;

visto il provvedimento, emesso da questo Giudice, con il quale veniva dato avvio al procedimento;

vista l'ulteriore nota trasmessa dall'ufficio;

premesso che, con domanda del 27 marzo 2018, il notaio dott. Tullio richiedeva l'iscrizione, nel Registro delle Imprese, della nomina del socio accomandante, sig. Roberto, alla carica di amministratore provvisorio della società in oggetto, stante il decesso del socio accomandatario, unico socio amministratore, Sig. Andrea

premesso ancora che la procedura di iscrizione - dapprima sospesa dall'ufficio sulla base del presupposto che il socio accomandante non può assumere la carica di amministratore provvisorio, stante l'incompatibilità della qualifica di socio accomandante con gli adempimenti gestori che la carica di amministratore provvisorio comporta - è stata poi eseguita in data 5 giugno 2018 alla luce della previsione contenuta nell'art. 20, comma 7bis del D.L. 91/2014, convertito nella L.116/2014;

premesso, infine, che l'ufficio chiede al Giudice del registro di disporre:

1) la cancellazione dell'iscrizione, eseguita nel registro delle imprese il 5 giugno 2018, avente ad oggetto la nomina del sig. Roberto alla carica di amministratore provvisorio della "Orem di Andrea e C. sas"; 2) l'iscrizione d'ufficio della cessazione del sig. Andrea dalla data del suo decesso, 25/02/2018, nonché della variazione della ragione sociale da "Orem di Andrea e C. sas" in "Orem e C. sas", iscrizioni queste che i soci superstiti non possono richiedere al Registro delle Imprese, non avendo potere gestorio in quanto soci non amministratori.



osserva quanto segue.

Il notaio dott. Tullio ha richiesto l'iscrizione, nel registro delle imprese, della nomina del socio accomandante, sig. Roberto, alla carica di amministratore provvisorio della Orem di Andrea e C. s.a.s., stante il decesso del socio accomandatario, unico socio amministratore, Sig. Andrea. L'iscrizione è stata, poi, eseguita in data 5 giugno 2018 alla luce della previsione contenuta nell'art. 20, comma 7bis del D.L. 91/2014, convertito nella L.116/2014.

L'ufficio del registro dubita della legittimità della suddetta iscrizione evidenziando, in particolare, che il socio accomandante non può assumere la carica di amministratore provvisorio, stante l'incompatibilità della qualifica di socio accomandante con gli adempimenti gestori che la carica di amministratore provvisorio comporta ed evidenzia l'orientamento giurisprudenziale - fatto proprio, in passato, anche dal Giudice del registro di Roma (decr., 4 aprile 2014, nel proc. n. 17759/2013 r.g.) - secondo il quale l'art. 2323 c.c. esclude implicitamente la possibilità di riconoscere all'unico accomandante, ancorché superstite, la qualità di rappresentante della società per aver assunto, di fatto, la gestione sociale.

Ritiene questo Giudice del registro che il suddetto orientamento (si ribadisce, fatto proprio in passato anche da questo ufficio) meriti una riconsiderazione.

Va premesso che l'art. 2323 c.c. prevede che la società in accomandita semplice si scioglie, tra l'altro, quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari, sempreché nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno. La citata disposizione codicistica ha poi cura di precisare, da un lato, che, se vengono a mancare tutti gli accomandatari, per il periodo indicato dal comma precedente, gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione e, dall'altro, che l'amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario.

Come è evidente, l'articolo in esame è preordinato a garantire la prosecuzione della amministrazione della società nell'ipotesi in cui a venire meno sia la categoria degli accomandatari e tale finalità è soddisfatta attraverso la nomina di un amministratore provvisorio senza, però, che a detta nomina si ricollegghi l'assunzione della qualità di socio accomandatario e la relativa illimitata responsabilità per le obbligazioni sociali.

Ciò posto, si discute in dottrina ed in giurisprudenza se, in caso di sopravvenuta mancanza di tutti i soci accomandatari, possa essere nominato amministratore provvisorio un socio accomandante.



Va subito evidenziato che di scarso rilievo si presentano taluni arresti della giurisprudenza di legittimità secondo i quali, nella società in accomandita semplice, in caso di sopravvenuta mancanza di tutti i soci accomandatari, l'art. 2323 c.c., nel prevedere la sostituzione dei soci venuti meno e la nomina in via provvisoria di un amministratore per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, esclude implicitamente la possibilità di riconoscere al socio accomandante, ancorché unico superstite, la qualità di rappresentante della società per il solo fatto di aver assunto in concreto la gestione sociale, posto che l'ingerenza del socio accomandante nell'amministrazione, pur comportando la perdita della limitazione di responsabilità ai sensi dell'art. 2320 c.c., non determina l'acquisto, da parte sua, del potere di rappresentanza della società (Cass., 7 luglio 2011, n. 15067; Cass., 11 ottobre 2006, n. 21803).

In effetti, tali pronunzie affrontano il (diverso) caso della mancanza della nomina di un amministratore provvisorio (art. 2323, secondo comma, c.c.), affermando, invece, che il socio accomandante unico superstite, in difetto di una espressa nomina ad amministratore provvisorio, non può assumere la qualità di legale rappresentante della società e ciò anche ove abbia assunto di fatto ed in concreto la gestione sociale.

Ciò posto, l'orientamento negativo fa leva sulla (assoluta) incompatibilità tra qualifica di accomandante e assunzione di funzioni gestorie nell'ambito della società.

Il rilievo non appare meritevole di seguito.

E, invero, proprio l'art. 2323 c.c. introduce una - peraltro, parziale - deroga al divieto di immistione di cui all'art. 2320 c.c., deroga ammessa nella sola eccezionale ipotesi in cui la società sia rimasta senza accomandatari e con le limitazioni (temporali e contenutistiche) di cui si dirà immediatamente *infra*.

Ebbene, già sul piano testuale, la norma di cui all'art. 2323 c.c. non esclude esplicitamente che l'accomandante possa essere nominato amministratore provvisorio, ciò potendo rispondere ad una reale esigenza operativa della società. D'altra parte, come osservato in dottrina, la stessa affermazione che l'amministratore provvisorio non assume la qualità di accomandatario ha un senso soltanto con riferimento all'accomandante che è nominato a tale carica. Ad opinare diversamente, infatti, occorrerebbe concludere che la norma imponga, di necessità, la nomina ad amministratore provvisorio di un soggetto estraneo alla compagine sociale. Ma una tale soluzione non appare convincente: infatti, non vi vede la ragione per la quale una società personalistica, ove l'*intuitus personae* assume primario rilievo, debba essere «costretta» a nominare un terzo ad essa esterna quale



amministratore provvisorio.

Al contrario, proprio l'eccezionalità della norma di cui all'art. 2323 secondo comma c.c. e le limitazioni ivi previste consentono di ravvisare una compatibilità con il sistema della nomina del socio accomandante ad amministratore provvisorio.

Infatti, come appena evidenziato, l'intervento degli accomandanti con la nomina dell'amministratore provvisorio è chiaramente eccezionale ed ha natura cautelare: serve per fronteggiare una situazione non solo straordinaria, ma anche temporanea come chiaramente indicato dalla norma che delimita il periodo di amministrazione provvisoria nel termine di sei mesi. Se tale termine poi decorre inutilmente (senza la ricostituzione della pluralità delle categorie dei soci), l'amministratore provvisorio decade automaticamente al compimento del semestre, mentre lo scioglimento della società diviene operativo (di diritto) con la conseguenza che va aperta la liquidazione e nominato il liquidatore.

Ebbene, la nomina ad amministratore provvisorio dell'accomandante si rende possibile in ragione della doppia limitazione che la legge pone all'amministratore provvisorio medesimo: limitazione temporale, in primo luogo, essendo la sua attività destinata a concludersi in un periodo predefinito entro l'orizzonte del semestre e limitazione dei poteri, sotto altro profilo, essendo l'amministrazione provvisoria destinata ad avere ad oggetto esclusivamente l'ordinaria amministrazione della società.

E va da sé che, ove l'accomandante-amministratore provvisorio non limitasse la propria attività alla sola ordinaria amministrazione, tornerebbe ad applicarsi la norma generale secondo la quale il socio accomandante che contravviene al divieto di immistione assume la responsabilità illimitata e solidale per tutte le obbligazioni sociali e può essere finanche escluso dalla società (art. 2320 c.c.).

D'altra parte, sotto questo ultimo profilo, non possono neppure evidenziarsi, in senso contrario all'orientamento qui accolto, i labili confini che sussistono tra ordinaria e straordinaria amministrazione e, di conseguenza, il pericolo di una confusione di fatto tra le due ipotesi.

A prescindere dalla considerazione che tale rilievo introduce una valutazione, appunto, di fatto e non di diritto, tale pericolo non caratterizza solo la problematica in esame. Lo stesso pericolo è, infatti, insito anche nell'ipotesi di cui all'art. 2320, secondo comma, c.c. laddove è previsto che i soci accomandanti possono prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e, se l'atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di sorveglianza. In altre parole, le difficoltà pratiche che



possono porsi nella valutazione della condotta dell'accomandante non possono essere assunte a criterio discrezionale per la scelta di una o dell'altra interpretazione della disposizione codicistica in esame.

Non esistendo motivi ostativi all'assunzione, da parte del socio accomandante, della qualifica di amministratore provvisorio, l'iscrizione, eseguita in data 5 giugno 2018, della nomina del sig. Roberto alla carica di amministratore provvisorio della Orem di Andrea e C. s.a.s. (in conseguenza del decesso dell'unico socio accomandatario, Sig. Andrea Dromi) è intervenuta nel concorso delle condizioni di legge.

L'ufficio del registro ha, poi, richiesto l'iscrizione d'ufficio della cessazione del sig. Andrea dalla data del suo decesso, 25 febbraio 2018, nonché della variazione della ragione sociale da "Orem di Andrea e C. sas" in "Orem e C. sas", iscrizioni queste che i soci superstiti non potevano richiedere al Registro delle Imprese, non avendo essi potere gestorio in quanto soci non amministratori.

Tuttavia, come evidenziato dallo stesso ufficio, il notaio dott. Tullio Cimino ha successivamente depositato, tra l'altro, la richiesta di iscrizione della cessazione del socio deceduto, sig. Andrea, dalla data del suo decesso e la modifica del patto sociali che ha riguardato anche la variazione della ragione sociale in "Orem di Cipriani Simonetta e C sas".

Nessuna statuizione, dunque, si impone sui profili ora menzionati.

**p.q.m.**

visto l'art. 2191 c.c., dichiara che non sussistono i presupposti di legge per procedere alla cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese dell'iscrizione, eseguita in data 5 giugno 2018, della nomina del sig.

Roberto alla carica di amministratore provvisorio della Orem di Andrea e C. s.a.s. (in conseguenza del decesso dell'unico socio accomandatario, Sig. Andrea

Manda alla Cancelleria per i provvedimenti di rito.

Roma, 2 febbraio 2020

**Il Giudice del registro delle imprese  
(dott. Guido Romano)**

